

VERBALE D'ESAME CONGIUNTO

(Art. 19 co. 2 D. L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.04.2020, così come modificato dal D. L. n. 34 del 19.05.2020)

Con riferimento alla comunicazione inviata dall'Azienda, in data 28 maggio 2020,

L'Azienda **PYLONES ITALIA S.R.L.** rappresentata da **GIANLUCA GUIDI** in qualità di Legale Rappresentante, con l'assistenza del Consulente del Lavoro Cristina Lega

- La CGIL FILCAMS, nella persona di Sergio Aliprandi
- La CISL FISASCAT, nella persona di Gianluca Bagnolini
- La UIL-UILTUCS, nella persona di Antonio Vargiu



di seguito chiamate anche parti, hanno esperito in via telematica l'esame congiunto secondo quanto previsto dall'art. 19, co. 2 del D. L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.04.2020, così come modificato dal D. L. n. 34 del 19.05.2020, per discutere la proroga del ricorso al Fondo Integrazione Salariale FIS-Ordinario come integrato dall'art. 68, co. 1 del D. L. 34 del 19.05.2020:

1. È stata emanata l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 23 Febbraio 2020 del Ministero della Salute di concerto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, emanato per fronteggiare le emergenze derivanti dalla diffusione del COVID-19;
2. È stato emanato il DPCM del 1 Marzo 2020 all'art. 2, contenente misure urgenti di contenimento del contagio;
3. È stato emanato il DPCM del 4 Marzo 2020 all'art. 1, contenente misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
4. È stato emanato il DPCM dell'8 Marzo 2020 all'art. 2, Lett. a), b), c), contenente misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
5. È stato emanato il DPCM del 9 Marzo 2020 contenente misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, per cui le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
6. È stato emanato il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 allo scopo di regolamentare la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
7. È interesse delle parti qui convenute assumere ogni iniziativa utile a rintracciare forme di sostegno al reddito per il personale dipendente dell'Azienda, interessato alle predette sospensioni e/o riduzioni;
8. Tutti i lavoratori oggetto del presente verbale, anche se non in possesso di un'anzianità di almeno 90 giorni, vengono inclusi nel presente accordo, in base a quanto previsto dall'art. 19, co. 8, D. L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.04.2020, così come modificato dal D. L. n. 34 del 19.05.2020 (alle dipendenze alla data del 25 marzo 2020);
9. L'incontro odierno muove dall'esigenza di procedere alla richiesta di proroga dell'“Assegno ordinario – Causale F.I.S.” a carico del Fondo d'Integrazione Salariale istituito presso l'I.N.P.S., allo scopo di garantire forme di sostegno al reddito per il personale dipendente dell'Azienda, interessato a sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa in conseguenza dell'entrata in vigore dei richiamati provvedimenti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le parti concordano nell'affermare che le sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa sono riconducibili ad un evento transitorio, improvviso ed imprevisto, non imputabile alla determinazione e alle politiche aziendali o ai lavoratori e conseguono all'osservanza dell'entrata in vigore dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Decreto Legge n. 6/2020 del DPCM del 9 Marzo 2020 e delle successive restrizioni sulle attività lavorative.
3. Il datore di lavoro, operante nel settore del commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame, con un organico complessivo di nr. 37 lavoratori alla data del 09.03.2020, alle quali



applica il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi firmato da ConfCommercio e dalle Segreterie Generali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTucs UIL, ha usufruito integralmente dell'accesso all'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 19 del D. L. 18/2020, in favore di nr. 37 lavoratori dipendenti per il periodo dal 09.03.2020 al 09.05.2020.

4. Il datore di lavoro con un organico complessivo attualmente di nr. 39 lavoratori dipendenti, ha comunicato in data 28 maggio 2020 l'esigenza di prorogare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso all'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, ai sensi dell'art. 19 del D. L. 18/2020 e s.m.i., in favore di nr. 37 lavoratori dipendenti;
5. I lavoratori, di cui all'elenco allegato, per i quali è chiesta la suddetta proroga erano in forza al 25 marzo 2020. Sono interessate le seguenti unità produttive:
 - Venezia, Cannaregio 3947/3948
 - Firenze, Via dei Calzaiuoli, 58/60
 - Roma, Via delle Muratte, 25
 - Bologna, Via dell'Indipendenza, 29/D
 - Torino, Piazza Castello, 67
 - Ravenna, Via Cavour, 87
 - Genova, Via San Vincenzo, 198/R
 - Roma, Piazza dei Cinquecento, 10

Al. Fedi

con decorrenza dal **11 maggio 2020** per n. 5 (cinque) settimane complessive, anche non consecutive, in ragione del perdurare dello stato di emergenza e comunque entro il 31.08.2020 nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19, co.1 del D. L. n. 18 del 17.03.2020 e s.m.i., salvo ulteriori proroghe disposte dalla normativa.

6. Si concorda di **sospendere** l'orario di lavoro per il periodo dal **11.05.2020** fino all'**17.05.2020** e di **ridurre** l'orario di lavoro dal **18.05.2020** per un totale massimo n. 5 (cinque) settimane complessive, anche non consecutive, in ragione del perdurare dello stato di emergenza e comunque da fruire entro il 31.08.2020 nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19, co.1 del D. L. n. 18 del 17.03.2020 e s.m.i., salvo ulteriori proroghe disposte dalla normativa, per nr. 23 dipendenti a tempo pieno e per n. 14 dipendenti part time conformemente a quanto si richiederà nella domanda di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che sarà inviata per il tramite della piattaforma informatica da parte del Consulente del Lavoro delegato all'INPS.
7. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione. Qualora vengano individuati o riconosciuti ammortizzatori specifici o di miglior favore per i lavoratori, le parti si impegnano a valutarne l'adozione.
8. L'azienda adotterà, non essendo possibile per oggettivi impedimenti, la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo. In ogni caso il TFR maturerà per intero durante tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'attività.
9. L'azienda garantisce la piena e regolare ripresa delle attività allo spirare degli effetti impeditivi di cui ai citati provvedimenti.
10. Le parti concordano che l'Azienda, compatibilmente con l'eventuale attività residuale al termine dell'emergenza epidemiologica, attui la rotazione tra i dipendenti sospesi con analoga qualifica e professionalità.
11. L'erogazione dell'indennità del Fondo di Integrazione Salariale ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS, per mancanza di liquidità. A titolo esemplificativo delle difficoltà economiche, si fa presente che il solo affitto di un negozio a Roma è pari ad € 32.000,00 mensile e ad oggi l'Azienda è ancora in attesa di ottenere una dilazione del pagamento. Per il Mod. F24 in scadenza al 16.03.2020, il cui pagamento è stato prorogato al 20.03.2020, l'azienda non ricadeva nei termini di legge per la sospensione del pagamento e riusciva a versare la sola quota INPS c/Dipendenti. Ad oggi non è ancora riuscita a provvedere al pagamento.
12. L'azienda si rende disponibile, nei limiti delle disponibilità dei fondi aziendali di liquidità e con le stesse modalità della prima richiesta di utilizzo del fondo di integrazione salariale (periodo di 9

AV

[Signature]

settimane), a provvedere ad acconti sulle future retribuzioni che verranno trattenute in forma rateale a partire dalla mensilità di agosto 2020 per un massimo di 5 rate, salvo conguaglio in caso di fine rapporto prima del termine della rateazione.

13. L'azienda procederà nei termini di legge a richiedere alla Sede I.N.P.S. competente l'intervento del Fondo d'Integrazione Salariale al fine dell'ottenimento dell'Assegno ordinario a fronte delle sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa verificatesi nelle date suindicate.

Letto, confermato e sottoscritto,

Ravenna, 11 giugno 2020

p. **PYLONES ITALIA S.R.L.**
(Gianluca Guidi)

[Handwritten signature]
PYLONES ITALIA srl
Via Cavour, 87
48121 Ravenna (RA)
Partita Iva 02169010397
www.pylo.it

Il Consulente del Lavoro
(Cristina Lega)

[Handwritten signature]

p. **CGIL-FILCAMS** (Sergio Aliprandi)

[Handwritten signature: Sergio Aliprandi]

p. **CISL- FISASCAT** (Gianluca Bagnolini)

[Handwritten signature: Gianluca Bagnolini]

p. **UIL-UILTUCS** (Antonio Vargiu)

[Handwritten signature: Antonio Vargiu]